

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3918

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1999

—————

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Consiglio regionale della Sardegna intende portare all'attenzione del Parlamento la necessità di apportare alcune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Con l'articolo 1 del disegno di legge si intende modificare la lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 21 della citata legge n. 157 del 1992. Tale norma vieta l'utilizzo delle munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; con la modifica contenuta nel disegno di legge viene concessa la facoltà di utilizzare le munizioni spezzate (o pallettoni) nella caccia al cinghiale. La proposta nasce dalla considerazione che in Sardegna la caccia al cinghiale è stata sempre praticata con l'utilizzo dei pallettoni e l'attuale divieto viene sentito dai cacciatori locali come una ingiustificata limitazione alle loro tradizioni venatorie. Inoltre, data la particolare configurazione dei luoghi ove viene praticata la caccia al cinghiale in Sardegna, l'utilizzo delle munizioni a palla unica può essere considerato anche più pericoloso rispetto all'utilizzo dei pallettoni per gli estranei che dovessero trovarsi casualmente in un'area dove è in corso una battuta di caccia al cinghiale.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si intende modificare l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, che, dopo aver indicato i periodi di caccia con riferimento alle singole specie di selvaggina (lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1), stabilisce che tali periodi possono essere modificati dalle regioni, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, ma stabilisce anche che i periodi di caccia devono essere comunque

ricompresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno in corso (comma 2). La inderogabilità dei termini indicati è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 323 del 24 luglio 1998, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma, contenuta in una legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna, che autorizza la Regione a permettere l'esercizio venatorio nel mese di febbraio ad alcune specie di uccelli migratori.

L'attuale limitazione al 31 gennaio dell'esercizio della caccia è, a detta di tutto l'ambiente venatorio, assolutamente ingiustificata in alcune realtà italiane e in particolare in Sardegna, in quanto solo nel mese di febbraio si ha una consistente presenza delle specie migratorie che dovrebbero essere oggetto di caccia. Proprio per eliminare questa limitazione, il presente disegno di legge individua, all'articolo 2, alcune specie di interesse venatorio (alzavola, beccaccia, beccaccino, colombaccio, marzaiola, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello) per le quali il periodo di caccia si protrae dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio, e modifica, spostandolo all'ultimo giorno di febbraio, il termine ultimo per l'esercizio della caccia indicato al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge n. 157 del 1992.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si intende modificare l'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 sopprimendo il divieto, per gli agenti ai quali sono affidati compiti di vigilanza in materia di caccia e di tutela della fauna, di esercitare attività venatoria nell'ambito del territorio in cui esplicano le loro funzioni. Si ritiene, infatti, che l'attuale formulazione contenga un divieto immotivatamente ampio e tale da impedire di fatto l'esercizio dell'attività venatoria per un notevole numero di appassionati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», dopo le parole: «usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati», sono inserite le seguenti: «, con esclusione della caccia al cinghiale (*Sus scrofa*)».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *a*) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); merlo (*Turdus merula*); marzaiola (*Anas querquedula*); alzavola (*Anas crecca*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); colombaccio (*Columba palumbus*);»;

b) alla lettera *a*) del comma 1, è soppressa la seguente specie: «merlo (*Turdus merula*)»;

c) alla lettera *b*) del comma 1, sono soppresse le seguenti specie: «beccaccia (*Scolopax rusticola*); beccaccino (*Gallinago*

gallinago); marzaiola (*Anas querquedula*); alzavola (*Anas crecca*); pavoncella (*Vanel-
lus vanellus*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo
bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassel-
lo (*Turdus iliacus*); colombaccio (*Columba
palumbus*)»;

d) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e l'ultimo giorno di febbraio».

Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 27 della legge 11
febbraio 1992, n. 157)*

1. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso il seguente periodo: «Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni».